

REGOLAMENTO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI VISITE DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 42 del 3 ottobre 2016)

Articolo 1 – Finalità

1. La scuola riconosce alle visite guidate e di istruzione, comprese quelle connesse con attività sportive, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. Le visite di istruzione sono dunque riconosciute come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti e costituiscono un elemento di arricchimento e completamento dell'offerta formativa. Esse infatti concorrono al raggiungimento di obiettivi generali (formativi, culturali, sociali), di obiettivi specifici (riferiti all'ampliamento dei saperi) e di obiettivi di socializzazione e integrazione scolastica degli studenti.
2. Tutte le attività sopra indicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico; è dunque assolutamente necessario che la proposta di una visita di istruzione nasca dalla progettazione curricolare dei Consigli dei vari ordini di scuola, secondo le indicazioni previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) elaborato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto. La loro progettazione si deve realizzare con la partecipazione attiva dei docenti e con il coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta.

Articolo 2 – Definizione delle iniziative

1. Le visite di istruzione si differenziano in:
 - viaggi finalizzati all'acquisizione di esperienze, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi;
 - viaggi e visite d'integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza della nostra realtà nazionale o anche della realtà dei paesi esteri, in linea con la lingua straniera studiata a scuola; la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi; la visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico – artistico - musicale, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ogni ordine di scuola;
 - viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati anche come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali;
 - viaggi connessi ad attività sportive, che devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute; rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale.
2. Da esse si distinguono le visite guidate che si effettuano nell'arco di una giornata o di frazioni di essa e si prefiggono i medesimi obiettivi di cui sopra.
3. Lo stage linguistico è, infine, un progetto previsto dal PTOF, rivolto a categorie di alunni indicati nel medesimo progetto, che si prefigge il potenziamento delle capacità comunicative in lingua. Di norma viene effettuato nel periodo che precede l'inizio delle lezioni ed è rivolto a tutti gli studenti e studentesse che liberamente vogliono partecipare. Non è necessaria, pertanto, la partecipazione di un numero minimo di alunni di ogni singola classe.

Articolo 3 – Organizzazione

1. Le visite di istruzione sono rimesse all'autonomia decisionale della scuola nel rispetto degli ambiti e delle competenze secondo la procedura di seguito elencata.
 - All'inizio dell'anno scolastico i docenti si accordano sulle attività e sulle mete, atte a migliorare, integrare e rafforzare il processo didattico - educativo e le propongono all'interno dei successivi Consigli di Classe, di Interclasse o di Intersezione.
 - Ciascun Consiglio di Classe, di Interclasse o di Intersezione, nel proporre una meta, deve presentare, per tramite del responsabile di plesso o, dove previsto, del referente per le visite di istruzione, al Consiglio d'Istituto, un prospetto indicante:
 - la classe e il numero degli alunni partecipanti;
 - la destinazione;
 - il periodo preferibile per l'effettuazione del viaggio;
 - l'elenco dei docenti disponibili all'accompagnamento;
 - il nominativo del docente responsabile della visita;
 - un'ipotesi di spesa.
 - I Consigli di Classe, di Interclasse o di Intersezione inseriranno le visite di istruzione nella programmazione didattica, motivandone la valenza culturale ed educativa. Le scelte dovranno essere formulate in modo che siano:
 - in linea con il PTOF d'Istituto;
 - in linea con il presente Regolamento;
 - compatibili con le necessità educative speciali di tutti gli alunni della classe.
 - I docenti collaboreranno, al di là della personale disponibilità all'accompagnamento delle classi, al corretto svolgimento delle iniziative programmate, offrendo agli studenti anche strumenti culturali per un'adeguata fruizione delle occasioni formative, compatibilmente con lo svolgimento del programma curricolare.
 - Il Consiglio di Istituto delibera in merito all'approvazione o alla non approvazione motivata delle proposte dei Consigli di Classe, di Interclasse o di Intersezione. Il Consiglio di Istituto potrà altresì modificare le mete delle visite di istruzione, in presenza di un'eccessiva diversificazione delle mete proposte da classi parallele. In caso di approvazione il Dirigente scolastico provvederà all'affidamento dell'appalto secondo le procedure previste dalla norma. In caso di non approvazione i Consigli di Classe, di Interclasse o di Intersezione provvederanno a riformulare nuove proposte.
 - Di norma l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto avviene entro i primi tre mesi di scuola. È possibile comunque derogare a tale termine per situazioni eccezionali debitamente motivate.
 - Dopo l'aggiudicazione dell'appalto il docente responsabile provvederà all'organizzazione della visita, predisponendo, con il supporto della segreteria dell'istituto, tutta la necessaria documentazione per le famiglie.
2. La scuola accoglie eventuali proposte fatte dagli Enti Locali in linea con le finalità presenti nel PTOF. In tali casi l'organizzazione ed il costo è a cura dell'Ente proponente. La scuola partecipa all'organizzazione predisponendo le dovute fasi a carattere didattico, sempre dopo aver accertato la disponibilità di docenti accompagnatori.

Articolo 4 – Condizione per l'effettuazione delle visite di istruzione

1. Per l'effettuazione di ogni visita di istruzione è richiesta la partecipazione di almeno il 60% degli studenti frequentanti ciascuna classe coinvolta.

2. Gli alunni che non partecipano alla visita di istruzione svolgono attività didattica, anche tramite inserimento in altra classe.
3. Ciascuno degli alunni partecipanti non deve essere incorso nella sanzione accessoria, prevista dal Regolamento disciplinare, di esclusione dalla partecipazione alla visita di istruzione.

Articolo 5 – Clausola di salvaguardia

In caso di presenza di vizi nella predetta procedura o in caso di situazioni eccezionali che, per salvaguardare la sicurezza dei partecipanti, sconsiglino l'effettuazione della visita di istruzione, il Dirigente scolastico potrà non dar seguito alla determinazione assunta, comunicando le ragioni al Consiglio di Istituto nella prima riunione successiva.

Articolo 6 – Numero delle uscite e tempi di svolgimento

1. Per ogni classe è opportuno prevedere un numero ragionevole di uscite.
2. I Consigli di Classe, di Interclasse o di Intersezione provvederanno ad equilibrare le richieste (di visite, di partecipazione a spettacoli vari e uscite sul territorio, etc.) tra classe e classe e, per quanto è possibile, tra area disciplinare e area disciplinare.
3. Tutte le visite giornaliere o i viaggi verranno effettuati possibilmente entro il mese precedente il termine delle lezioni.

Articolo 7 – Accompagnatori

1. Gli accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, sono individuati tra i docenti disponibili ad accompagnare, preferibilmente appartenenti alla classe che effettua il viaggio.
2. Per ogni gruppo di 15 studenti o frazione di esso, dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo presente che, qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due perché gli alunni non restino senza sorveglianza a causa di una momentanea assenza di uno degli accompagnatori dal gruppo o di infortunio dello stesso. Nel caso siano presenti alunni con certificazione di disabilità, rilasciata ai sensi della L. n. 104/92, dovranno essere presenti ulteriori docenti accompagnatori (preferibilmente docenti di sostegno) in misura non inferiore ad un docente ogni due alunni.
3. In casi particolari ed eccezionali il Dirigente scolastico può autorizzare la partecipazione di familiari maggiorenni o operatori dei servizi sociali.
4. I docenti disponibili a fungere da accompagnatori dovranno valutare la loro partecipazione tenendo conto di non gravare sulla regolarità del processo didattico con un'eccessiva sottrazione di ore curricolari ad alcuni insegnamenti.
5. Durante ogni viaggio è prevista la presenza di un docente con funzione di referente e responsabile dell'organizzazione.
6. L'insegnante referente al rientro, dovrà relazionare in merito all'andamento dell'uscita, indicando gli inconvenienti verificatisi nel corso della visita di istruzione e gli interventi relativi, con riferimento al servizio fornito dagli alberghi e dalle ditte trasportatrici o agenzie e a qualsiasi altro evento di una certa rilevanza.

Articolo 8 – Comportamento degli alunni

1. Anche se vissute in un contesto ambientale diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica valgono gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo. In quest'ottica, il presente regolamento stabilisce una

serie di norme cui i partecipanti alla visita dovranno attenersi allo scopo di garantirne la buona riuscita che si aggiungono e completano le altre norme di comportamento valide durante la normale attività didattica. Premesse le finalità didattico- educative delle visite di istruzione, e il rispetto per le disposizioni dettate dagli insegnanti accompagnatori, gli studenti che partecipano:

- saranno tenuti a rispettare il programma giornaliero;
 - dovranno evitare qualsiasi comportamento che possa essere di danno a se stessi o agli altri;
 - non dovranno allontanarsi autonomamente dal gruppo;
 - se previsto il pernottamento saranno tenuti a rispettare le consegne dei docenti accompagnatori e le assegnazioni alle camere;
 - dopo una determinata ora, stabilita dai docenti accompagnatori in relazione alle attività previste, non dovranno disturbare gli altri ospiti dell'albergo e non dovranno introdurre in camera altre persone diverse dai componenti della propria stanza;
 - non dovranno introdurre persone estranee al gruppo in gita nelle stanze d'albergo;
 - dovranno adeguarsi al regolamento interno dell'albergo, obbedendo alle disposizioni date dal personale incaricato;
 - dovranno rispettare le disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici previste nell'apposito Regolamento.
2. Gli studenti che non rispetteranno le disposizioni degli insegnanti saranno redarguiti singolarmente. Le violazioni gravi verranno segnalate, al rientro, alle famiglie e, se previsto dal Regolamento, verranno presi i provvedimenti disciplinari del caso.
 3. Qualora si dovessero verificare danni alle cose e/o alla struttura dell'albergo, il risarcimento danni richiesto dall'albergo, sarà a carico della famiglia di chi ha prodotto il danno.

Articolo 9 – Costi

1. I Consigli di Classe, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi-benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda la spesa.
2. Le famiglie saranno informate del costo indicativo del viaggio di istruzione prima della adesione.
3. Contestualmente all'atto della adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di un genitore della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, può essere richiesto un anticipo sulla quota di partecipazione.
4. La mancata consegna della risposta alla comunicazione organizzativa o dell'attestazione del versamento, sia dell'eventuale anticipo sia del saldo, entro i tempi previsti, libera la scuola da ogni impegno nei confronti dell'alunno in relazione alla sua partecipazione alla visita. Pertanto, in caso di ritardate consegne dei predetti documenti, la partecipazione dell'alunno all'iniziativa non potrà essere garantita.
5. L'eventuale rimborso delle quote di partecipazione, per cause non imputabili direttamente all'Istituto, in caso di mancata fruizione del viaggio o visita da parte dello studente, è regolato dalle condizioni generali del contratto che verrà stipulato con la ditta appaltatrice.
6. È prevista la possibilità di elargire contributi alle famiglie degli alunni delle classi terze della scuola secondaria per agevolare la partecipazione ai viaggi di istruzione di più giorni. Annualmente il Consiglio di Istituto, all'interno del Programma Annuale, stanzierà una somma per tale scopo. Le famiglie interessate presenteranno, contestualmente al versamento della caparra, un'apposita domanda corredata dalla certificazione ISEE in corso di validità. Il numero di contribuzioni sarà determinato assegnando il numero maggiore possibile di importi, superiori al 25% e inferiori al 50% della spesa prevista per il

viaggio, partendo dalla certificazione ISEE (che comunque dovrà essere inferiore a € 15.000,00) più bassa fino alla concorrenza della somma stanziata (in caso di parità si provvederà alla suddivisione dell'importo anche scendendo al di sotto del 25% della spesa prevista).

7. I contributi degli Enti Locali per le visite di istruzione e le eventuali gratuità offerte dalle ditte appaltatrici, se non diversamente finalizzati, andranno suddivisi tra tutti i partecipanti.
8. Di norma l'Istituto si fa carico dei costi derivanti da trasporto solo ove essi derivino da visite o viaggi richiesti per la partecipazione di studenti a gare sportive o a concorsi.

Articolo 10 – Criteri per l'effettuazione di visite guidate che si svolgono nelle ore curricolari di lezione

1. I docenti nei Consigli di Classe, di Interclasse o di Intersezione, in relazione alle linee di fondo della programmazione curricolare o delle attività integrative e complementari di inizio di anno scolastico o sulla base di opportunità che, in via eccezionale, si presenteranno durante l'anno, potranno prevedere l'effettuazione di visite guidate presso realtà locali o per la partecipazione, durante le ore di lezione curricolari, a spettacoli teatrali, cinematografici, concerti, mostre, fiere, ecc..
2. I docenti proponenti dovranno:
 - portare la loro proposta al Consiglio di Classe, di Interclasse o di Intersezione, motivando didatticamente la richiesta;
 - una volta deliberata l'iniziativa da parte del Consiglio di Classe, di Interclasse o di Intersezione, darne comunicazione scritta al Dirigente scolastico per le operazioni relative all'organizzazione.
3. Le famiglie saranno informate, con apposito avviso, della meta, della motivazione didattica, dell'orario e dei luoghi di partenza e arrivo e del costo e del mezzo di trasporto utilizzato. Contestualmente verrà richiesta la sottoscrizione, da parte di un genitore, dell'autorizzazione alla partecipazione all'iniziativa.